

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PASCOLI DI PROPRIETA' COMUNALE SOGGETTI AD USO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 43 R.D. 26 FEBBRAIO 1928 N. 332 E DELL'ART. 9 L.R. 2 DICEMBRE 2009 N. 29

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 04/02/2016 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 28/10/2016 e successivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 01/12/2017, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 27/11/2018 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 24/05/2019)

Premessa di carattere storico-economico-giuridico

a) Origine storica, funzione e natura giuridica degli usi civici

Poiché i pascoli di proprietà del Comune di Prazzo sono soggetti ad uso civico, si rende necessario un inquadramento storico-giuridico degli usi civici.

L'origine degli usi civici è da ricercare in tempi remoti: essi vennero istituiti per dare un sostentamento vitale alle popolazioni, in periodi storici nei quali la terra rappresentava l'unico elemento da cui ricavare i prodotti necessari alla sopravvivenza.

L'uso civico conferisce ai membri di una determinata collettività, *uti cives*, un diritto di godimento avente ad oggetto terreni destinati al soddisfacimento di interessi che la legislazione tuttora vigente distingue fra quelli "essenziali" (per il soddisfacimento dei "bisogni della vita") e quelli "utili" (aventi "in modo prevalente carattere e scopo di industria") (art. 4, comma 1, L. 16/06/1927, n.1766).

In particolar modo, i diritti di pascolare ed abbeverare il proprio bestiame rientrano nella categoria degli usi civici "essenziali", così come previsto dal comma 2 dell'art. 4 L.16/06/1927 n. 1766, evidentemente in relazione al tipo di economia (prevalentemente agraria e di allevamento) esistente all'epoca dell'emanazione della legge.

Alla categoria degli usi civici "utili" appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascolare anche per interessi economici ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare. La funzione della salvaguardia ambientale, insieme a quella tradizionale dell'esercizio dei diritti della collettività locale, è oggi aspetto fondamentale dei demani civici tant'è che le aree soggette ad uso civico sono automaticamente soggette al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Gli usi civici costituiscono diritti reali, imprescrittibili, goduti in comune da una determinata collettività locale su beni di proprietà, pubblica o privata, inalienabili ed inusucapibili, assimilabili ai beni demaniali (art. 3, comma 1, della Legge Regione Piemonte 2 dicembre 2009 n. 29).

Siffatti diritti dovranno pertanto essere garantiti per il futuro anche nel caso in cui venissero provvisoriamente individuate altre forme di utilizzo pubblico oppure non vi fossero più aventi diritto, che potrebbero ricomparire nel caso di futuri mutamenti della struttura sociale delle nostre comunità.

L'uso civico di pascolo permette:

- l'utilizzo delle risorse erbacee del terreno finalizzato all'alimentazione del bestiame;
- l'abbeveraggio degli animali;
- l'utilizzo di risorse idriche del territorio;
- la sistemazione in loco del personale addetto alla cura del bestiame durante il periodo di pascolo;
- la trasformazione dei prodotti derivanti dall'attività di allevamento degli animali.

b) Trasformazione nel tempo delle modalità di utilizzo dei pascoli soggetti ad uso civico.

Un tempo i pascoli soggetti ad uso civico erano utilizzati dagli aventi diritto in modo promiscuo e senza che le aree venissero delimitate e ripartite fra i titolari i quali ne usavano in relazione ai propri bisogni. La società dell'epoca era formata da famiglie dedite per la stragrande maggioranza all'agricoltura ognuna delle quali in possesso di pochi capi di bestiame.

L'evoluzione della società e dell'economia hanno portato alla presenza di poche aziende agricole con un numero di capi di bestiame molto più elevato di un tempo: infatti un'azienda agricola dedita all'allevamento per essere economicamente sostenibile deve possedere un numero adeguato di capi di bestiame.

Ciò ha determinato la necessità di procedere alla divisione in lotti delle terre soggette ad uso civico che vengono assegnati in uso agli aventi diritto in regime di esclusività attraverso l'istituto della "concessione" trattandosi di beni immobili facenti parte del demanio comunale.

c) Finalità del presente regolamento.

Gli obiettivi del presente Regolamento sono:

- migliorare la gestione dei pascoli alpini in quanto costituenti ecosistemi ad alto valore ambientale ed elevato grado di biodiversità, evitando il rischio di abbandono e degrado per assicurarne la conservazione per le generazioni future e anche in funzione del loro valore paesaggistico e della loro notevole attrattività turistica;
- tutelare le imprenditorie storiche radicate sul territorio;
- facilitare l'insediamento di giovani imprenditori incentivandone la stanzialità;
- favorire, subordinatamente al soddisfacimento dei bisogni dei residenti, i cittadini dei Comuni limitrofi in quanto partecipi di una comunità valligiana di cui si vuole garantire la sopravvivenza;
- evitare fenomeni speculativi.

Parte normativa

I) Norme riguardanti i titolari del diritto di Uso Civico

1) Titolarità e limiti del Diritto di Uso Civico

1. Il diritto dell'Uso Civico di pascolo nella proprietà comunale spetta ai residenti del Comune di Prazzo.
2. Il diritto spetta anche alle società di persone, di capitali, alle cooperative o alle associazioni temporanee di scopo, con sede in Prazzo, purché tutti i soci o associati siano usicivisti.
3. La perdita della residenza o degli animali comporta il venir meno del diritto.
4. Gli utenti residenti nel Comune di Elva hanno gli stessi diritti e doveri degli utenti del Comune di Prazzo limitatamente alla parte del territorio del Comune di Prazzo compresa nel bacino idrografico del vallone di Chiosso.

2) Nuovi titolari di Uso Civico

1. Il Comune dovrà essere in grado di soddisfare eventuali richieste da parte dei nuovi residenti che acquistano la titolarità del diritto di uso civico.
2. Si acquisisce la titolarità quando si diventa residenti nel Comune e si è proprietari di animali che, all'atto della presentazione dell'istanza, siano presenti nel comune di Prazzo o che vi siano stati presenti nella precedente stagione pascoliva.
3. Coloro che, nel termine indicato dall'articolo che segue, non avranno fatto pervenire l'istanza, saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari all'esercizio del diritto di uso civico per la stagione pascoliva successiva.
4. Si specifica che non è considerato nuovo titolare e viene dunque riconosciuta la storicità aziendale al/i soggetto/i avente/i diritto, che subentra in un'azienda familiare. Per poter

beneficiare del subentro è necessario essere parente entro il terzo grado od affine fino al secondo grado, del precedente titolare dell'azienda.

3) Istanza per l'esercizio del diritto di uso civico di pascolo e modalità di assegnazione

1. I titolari del diritto di uso civico di pascolo dovranno far pervenire apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune entro il 31 dicembre.
2. Nell'istanza l'usocivista dovrà indicare i terreni soggetti ad uso civico che intende pascolare con un rapporto di 3 ettari per UBA ed un massimo di 60 ettari al netto delle tare per ogni richiedente.
3. Per stabilire le superfici assegnabili, si farà riferimento al numero di UBA dichiarati all'atto dell'istanza da confermare con il deposito in Comune del modello 7.
4. La conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:
 - a) bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
 - b) bovino da 6 mesi a 2 anni di età = 0,6 U.B.A.
 - c) bovino oltre i 2 anni = 1 U.B.A.
 - d) equini sotto un anno di età = 0,6 U.B.A.
 - e) equini oltre l'anno di età = 1 U.B.A.
 - f) ovini e caprini = 0,15 U.B.A.
5. Nel numero degli UBA vengono anche presi in considerazione quelli in guardiania ma nel limite massimo del 30% di quelli in proprietà.
6. Gli aventi diritto all'uso civico che volessero utilizzare una superficie superiore ai 60 ettari, all'atto della presentazione dell'istanza potranno richiedere ulteriore superficie a pascolo, nel limite di 1 ettaro per ogni UBA eccedente i 20 ma con un massimo di 10, versando una tariffa corrispondente al canone stabilito per i terreni in esubero.
7. Successivamente alla presentazione delle domande, la Giunta Comunale provvederà all'assegnazione dei lotti, tenendo conto della situazione pregressa e ricercando, ove possibile, l'accorpamento di mappali limitrofi e l'accorpamento fra terreni pubblici e terreni privati già nella disponibilità dei richiedenti ed in generale dell'effettiva fruibilità da parte dei richiedenti.
8. Nell'attribuzione e nella conformazione dei lotti la Giunta Comunale potrà anche tener conto di eventuali accordi intercorsi tra gli utenti e dell'autonoma fruibilità dei singoli lotti.
9. E' possibile che un mappale non facilmente divisibile sia assegnato congiuntamente a due o più soggetti non associati fra loro indicando la quantità di superficie assegnata ad ognuno ma senza che tali superfici siano individuate all'interno del lotto: in questo caso toccherà agli assegnatari mettersi d'accordo sull'individuazione delle aree di rispettivo godimento.
10. Qualora le richieste dovessero superare la disponibilità dei terreni comunali, il pascolo verrà assegnato in base alle decisioni prese dalla Giunta salvaguardando i principi fondamentali del presente Regolamento.
11. In caso di assegnazione per più anni, il titolare della concessione, nell'eventualità di diminuzione di UBA possedute, per una percentuale pari o superiore al 10%, rispetto all'anno di rilascio della concessione, ha l'obbligo di segnalarlo agli uffici comunali entro il 30 novembre dell'anno in cui si verifica la riduzione, onde permettere la retrocessione della parte in esubero dei terreni concessi e la riassegnazione agli aventi diritto.
In caso di aumento aziendale di UBA, è facoltà del concessionario richiedere un'ulteriore assegnazione di pascoli comunali, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
12. A seguito dell'assegnazione, il concessionario potrà richiedere la certificazione idonea a presentare le domande dirette ad ottenere contributi o finanziamenti.

4) Durata della concessione

1. La durata della concessione è determinata dalla Giunta, tenendo conto delle scadenze dei finanziamenti pubblici e con obbligo di verifica annuale dei requisiti.

5) Canone per l'utilizzo del pascolo

1. Gli usocivisti hanno facoltà di esercitare gratuitamente il diritto di pascolo, con l'osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente regolamento, se si avvalgono dei diritti di pascolo non a scopo di lucro, fino ad un massimo di 20 ha per azienda al netto delle tare.
2. In tutti gli altri casi, per garantire una corretta gestione dei pascoli soggetti ad uso civico, la Giunta Comunale provvederà alla determinazione del corrispettivo che può essere differenziato a seconda dell'ubicazione, dell'estensione, delle strade di accesso, della presenza delle risorse idriche per l'abbeveraggio.
3. Nel caso in cui si riscontrasse che pascoli comunali concessi per uso civico essenziale (senza corrispettivo) venissero utilizzati a scopo speculativo, per sanare l'irregolarità, verrà applicata la tariffa praticata per i terreni in esubero al netto delle tare.
4. Per il calcolo delle somme dovute si precisa quanto segue:
 - per le superfici che, per cause non imputabili a mala fede, risultassero concesse in eccesso rispetto ai limiti di cui all'art. 3, verrà applicata la tariffa dei terreni in esubero, al netto delle tare;
 - sui lotti inferiori a mezzo ettaro, non si terrà conto di eventuali tare, e pertanto la somma dovuta sarà calcolata al lordo delle stesse.
5. Il canone per l'utilizzo del pascolo dovrà essere versato entro l'11 novembre di ogni anno.
6. Nel caso di concessioni che comprendano anche fabbricati, il concessionario dovrà, al momento del rilascio della concessione, versare una cauzione a garanzia della corretta custodia dei fabbricati che sarà di volta in volta stabilita dalla Giunta Comunale.
7. La cauzione sarà restituita al concessionario al termine della durata della concessione, previa verifica delle condizioni dei fabbricati.

6) Suddivisione del pascolo

1. I pascoli comunali soggetti ad uso civico vengono suddivisi in due distinte categorie, per capi bovini ed equini e per capi ovicaprini.
2. I mappali di seguito indicati in dettaglio si riferiscono ai pascoli destinati agli ovicaprini:

| | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------|
| Sezione Censuaria di Prazzo | Foglio 1 | Mappali 39 – 40 (sotto i 1600 mt slm) |
| | Foglio 5 | Mappale 1 |
| Sezione Censuaria di Ussolo | Foglio 2 | Mappale 1 |
| | | Mappale 2 (sopra i 2.400 metri slm) |
| | Foglio 6 | Mappali 5 – 8 – 9 – 10 |
| | Foglio 8 | Mappale 36 |

II) Norme riguardanti l'assegnazione dei pascoli soggetti ad Uso Civico che residuano

7) Modalità di concessione alpeggi e superfici a pascolo che residuano dopo le assegnazioni agli usocivisti

1. Una volta effettuata l'assegnazione agli usocivisti secondo le modalità sopra indicate e qualora residuino dei pascoli non assegnati e non autonomamente utilizzabili, il Comune pubblicherà un elenco di queste particelle non oggetto di assegnazione che potranno essere concesse a titolo oneroso ai soggetti utilizzatori di pascoli limitrofi a quelli disponibili, che abbiano fatto motivata e documentata richiesta di trattativa privata, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui sopra, ove si presenti l'opportunità di accorpamenti tra alpeggi limitrofi, per cui un pascolo può essere razionalmente utilizzato solo unitamente con altri di proprietà privata o di proprietà comunale già oggetto di concessione.
2. Tutti gli altri terreni saranno assegnati mediante gara ad evidenza pubblica.

3. E' consentita la partecipazione alle persone fisiche, alle società, alle cooperative agricole ed anche a due o più allevatori che abbiano costituito un'associazione temporanea di scopo. In caso di società, cooperative agricole o associazioni temporanee di scopo per la determinazione dei punteggi si sommano quelli dei singoli associati dividendoli per il numero degli associati.
4. La gara dovrà essere pubblicizzata mediante pubblicazione di apposito avviso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale, dandone comunicazione alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.
5. L'affidamento verrà formalizzato mediante atto di concessione la cui durata è stabilita di volta in volta nel bando di gara e tenendo conto della scadenza dei contributi comunitari.
6. La concessione potrà essere revocata in toto o in parte, con anticipo rispetto alla durata originariamente prevista, nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato debba essere destinato a soddisfare i titolari dell'uso civico. In sede di bando e nell'atto di concessione dovrà essere esplicitamente menzionata ed evidenziata la facoltà di revoca da parte del Comune.
7. La revoca avrà effetto dalla fine dell'annata agraria in corso.
8. I candidati potranno presentare offerte con un aumento massimo del 20% rispetto al prezzo base, così come predeterminato con apposita delibera della Giunta Comunale, anteriormente alla pubblicazione degli avvisi. Si aggiudicherà il lotto chi ha effettuato l'offerta più alta; in caso di parità si procederà secondo il comma 11.
9. Il versamento del canone dovrà essere effettuato anteriormente al rilascio della concessione annuale e, nel caso di concessioni pluriennali, entro il 1° giugno di ogni anno, a pena di divieto di accesso al pascolo fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.
10. L'istanza di partecipazione alla gara dovrà contenere la dichiarazione di conoscere l'ubicazione e le condizioni in cui si trovano gli alpeggi oggetto di gara e di aver preso visione del regolamento accettandone le condizioni.
11. A parità di offerte di cui al punto 8 l'assegnazione del lotto verrà effettuata secondo un ordine di preferenza determinato in base alla sommatoria dei punteggi assegnati all'istanza in conformità alla tabella che segue e dimostrati da adeguata documentazione fornita in sede di presentazione dell'offerta:

| CARATTERISTICA | PUNTEGGIO |
|---|-----------|
| <i>Storicità dell'azienda</i> | |
| - aver praticato l'alpeggio sul territorio comunale negli ultimi 10 anni, 1 punto all'anno | fino a 5 |
| <i>Tipologia capi monticati da verificare sulla base di quelli presenti nel registro di stalla da allegare</i> | |
| - bovini di razze autoctone, iscritte ai libri genealogici o ai registri anagrafici (piemontese, valdostana, "barà" e pezzata rossa d'Oropa) nella percentuale minima dell'80% rispetto al totale monticato | 10 |
| - bovini di altre razze (da montagna) iscritte ai libri genealogici nella percentuale minima dell'80% | 5 |
| - ovicaprini di razze autoctone in via di estinzione (Sambucana, Frabosana-roaschina e altre) nella percentuale minima dell'80% rispetto al totale monticato | 10 |
| - cavalli agricoli da montagna iscritti ai libri genealogici (avelliniesi, merens) nella percentuale minima dell'80% rispetto al totale monticato | 10 |

| Altre caratteristiche soggette a valutazione | |
|--|----|
| Richiedenti residenti in comuni dell'Alta Valle Maira (Comuni di Acceglio, Canosio, Celle di Macra, Elva, Macra, Marmora, Prazzo e Stroppa) e svernanti con tutti gli animali in un Comune dell'Alta Valle | 20 |
| Richiedenti residenti in altri Comuni dell'Unione Montana Valle Maira ed ivi svernanti o residenti in Prazzo ma che svernano in altri comuni dell'Unione Montana che non siano quelli dell'Alta Valle | 10 |
| Limitatamente agli alpeggi provvisti di strutture idonee alla lavorazione del latte: richiedenti che possono attestare la lavorazione casearia in alpe in locali di lavorazione e conservazione idonei e autorizzati dagli enti preposti, per almeno anni tre nell'ultimo decennio. | 10 |
| Giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni (Art. 6, c. 4 <i>bis</i> , D. Lgs. 228/2001) | 10 |
| Concessionari uscenti, se questi hanno valorizzato le aree con interventi migliorativi approvati dall'Amministrazione Comunale | 10 |
| Concessionari uscenti che hanno gestito correttamente il pascolo da almeno due anni | 5 |
| Coltivatori, singoli o associati, insediati, da almeno due anni, su fondi privati contigui al bene oggetto della concessione (art. 22, c.3, L. 11/1971) | 5 |

12. A parità di punteggio, la preferenza verrà data ai giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni (Art. 6, c. 4 *bis*, D. Lgs. 228/2001).

13. In caso di ulteriore parità, la preferenza verrà data ai richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale e di valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive.

14. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

III) Norme comuni a tutte le concessioni

8) Obblighi a carico degli assegnatari dei pascoli

1. Il pascolamento delle aree assegnate dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti modalità/prescrizioni:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- b) uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- c) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti;
- d) predisporre sui pascoli punti sale ed acqua evitando la tracimazione delle acque dagli abbeveratoi;

- e) provvedere alla manutenzione delle piste di accesso ai pascoli in oggetto, con particolare attenzione alla regimazione delle acque (messa in opera e manutenzione delle canalette di attraversamento);
 - f) divieto di effettuare il pascolo libero;
 - g) divieto di effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio e zone umide o con cotica vulnerabile nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
 - h) utilizzo di recinzioni mobili elettrificate, da smontare completamente al termine del periodo pascolivo; tali installazioni devono rispettare la distanza di 1 metro dal margine delle strade comunali e delle piste forestali, non dovranno essere fonte di pericolo per eventuali passanti e la responsabilità derivante da eventuali incidenti causati dalle strutture stesse è totalmente in capo al concessionario. Non è consentito impedire o limitare il transito su strade destinate al passaggio di mezzi agricoli, automezzi o bestiame, ad esclusione delle piste forestali di accesso alle zone denominate "Zucchiera" e "Costo Fourano". È consentito limitare il transito sugli altri tipi di sentieri. In tutti questi casi è obbligatorio l'utilizzo di strumenti atti a segnalare il pericolo di recinzione elettrificata e a consentire il transito delle persone e/o mezzi con l'impiego di porte con maniglie mobili;
 - i) non è consentito impedire o limitare l'accesso ai punti d'abbeveraggio, quando questi siano indispensabili per l'abbeveraggio sui lotti confinanti;
 - j) frantumazione e spargimento delle deiezioni solide nelle zone a maggior concentrazione;
 - k) periodo d'accesso ai pascoli comunali:
 - dal 1° giugno al 30 ottobre per i pascoli ubicati nella fascia altimetrica inferiore ai 1900 m s.l.m.
 - dal 1° luglio al 10 ottobre per i pascoli ubicati nella fascia altimetrica superiore ai 1900 m s.l.m.

Questa norma è di carattere generale. La Giunta potrà stabilire periodi diversi per fasce altimetriche o per terreni specifici;
 - l) prescrizioni di carattere particolare stabilite dalla Giunta per situazioni ed esigenze non contemplate nel presente Regolamento;
 - m) rispetto del carico pascolivo al fine di evitare sotto-pascolo o sovra-pascolo;
 - n) monticazione del bestiame, salvo giusti motivi, nei lotti assegnati;
 - o) divieto di subaffitto.
2. E' fatto obbligo di consegnare agli uffici comunali la documentazione attestante la monticazione, secondo le vigenti normative in materia.

9) Controlli, sanzioni e contenziosi.

1. A garanzia del rispetto delle quote di monticazione, del territorio, delle strutture d'alpe assegnate e del metodo di pascolo, l'amministrazione comunale potrà procedere ad effettuare controlli durante la stagione pascoliva ed al termine della stessa.
2. In caso di violazioni alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e o) del punto 1 ed al punto 2 dell'art. 8 potranno essere comminate sanzioni pecuniarie da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00. In casi di particolari gravità, o di reiterazione, potrà anche essere applicata la sanzione della revoca della concessione in corso o la perdita del diritto ad ottenere in concessione il fondo su cui è stata commessa la violazione per un numero di anni variabile da 1 a 5, a seconda della gravità. Tali sanzioni saranno applicate anche nei casi di mancata monticazione (lettera n) dell'art. 8) e di sovra-pascolo, di cui alla lettera m) dell'art. 8, che comporti il danneggiamento della cotica erbosa, con conseguente depauperamento della qualità del pascolo per le stagioni successive (danno rilevato da professionista competente in materia). In presenza di sotto-pascolo, in misura maggiore al 50%, di cui alla lettera m) dell'art. 8, rilevato da professionista competente in materia, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma precedente, potrà essere comminata la revoca della concessione e la perdita del

diritto ad ottenerla per l'anno successivo, limitatamente al terreno oggetto dell'inadempienza, per un numero di anni variabile da 1 a 3.

3. Le spese per la verifica dell'irregolarità, sostenute dal Comune mediante il ricorso a tecnici competenti in materia, saranno addebitate al concessionario risultato inadempiente.
4. Per prevenire eventuali abusi, l'Amministrazione comunale, nei casi ritenuti equivoci, segnalerà la situazione agli Uffici regionali competenti all'erogazione dei premi comunitari.
5. Per la definizione di eventuali contenziosi, nell'ipotesi di bestiame che "sconfina", i concessionari non potranno richiedere l'intervento del Comune ma dovranno utilizzare i metodi e gli strumenti che l'ordinamento mette a loro disposizione.

10) Diritto di recesso

1. In caso di affidamento pluriennale, i concessionari avranno diritto di recesso purché motivato e con obbligo di comunicazione entro l'11 novembre dell'anno anteriore a quello in cui il recesso avrà effetto.

11) Competenze della Giunta Comunale e della Commissione Comunale Agricoltura

1. In tutti i casi in cui il presente regolamento individua una competenza della Giunta Comunale, la stessa avrà facoltà, prima di assumere la decisione, di richiedere un parere alla Commissione Comunale Agricoltura.

12) Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore l'11 novembre 2019.